Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

(6807)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Presidenziale 26 agosto 1959
registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1959
registro n 8 Presidenza, foglio n 99

E' concessa la seguente decorazione:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

MARUCCI Pietro, nato il 7 marzo 1909 ad Ascoli Piceno « partigiano combattente » (*alla memoria*) — Nei duri combattimenti di Colle San Marco (Abruzzi) dal 2 al 4 ottobre 1943, dimostrava coraggio non comune portandosi nei posti ove la lotta era piu micidiale Ricevuto il 4 ottobre l'ordine di ripiegare, intuito che l'abbandono della posizione da lui tenuta, con due amici, avrebbe permesso al nemico di aggirare e distruggere il reparto, benchè conscio di andare incontro a sicura morte, non obbediva intensificando l'azione di fuoco contro il nemico incalzante Il suo reparto era salvo, mentre il Marucci cadeva colpito da una raffica di mitragliatrice Mirabile esempio di sereno freddo sprezzo della vita — Colle San Marco 2-4 ottobre 1943

(6929)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1959, n. **1089.**

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente art. 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro per le finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

Art. 3.

La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di

finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

TITOLO I
STATO DEGLI UFFICIALI

Capo I
Ufficiali in congedo

Art. 4.

Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

Capo II
Disciplina

Art. 5.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.

Il Consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo è presieduto da un generale di divisione.

In caso d'indisponibilità di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del Consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

Art. 6.

Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.

In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.

Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono allo Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

TITOLO II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Capo I
Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento

Art. 7.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei generali di brigata. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dai generali di divisione e di brigata della Guardia di finanza.

Capo II
Valutazione per l'avanzamento

Art. 8.

Il punto di merito di cui al secondo comma dello art. 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;

d) esercizio del comando, benemerenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), considerati nel loro insieme: la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito allo ufficiale dalla Commissione.

Capo III
Disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 9.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di

essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

Qualora nel corso dell'anno di validità di un quadro di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finchè vi sono ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

Capo IV
Promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 10.

Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dello anno successivo.

Art. 11.

Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.

Capo V
Avanzamento per meriti eccezionali

Art. 12.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dello ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali

La proposta è direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.

Capo VI
Avanzamento nei vari gradi

Art. 13.

I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera *b*), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono iscritti in quadro nello ordine della graduatoria di merito.

Capo VII
Vantaggi di carriera

Art. 14.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 3 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, espresso a maggioranza di voti.

Capo VIII
Avanzamento in tempo di guerra

Art. 15.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, formulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

La posizione di « fuori quadro » e di « fuori organico » e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

Art. 17.

Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

Art. 18.

La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento.

Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1912 n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.

Art. 19.

Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che

stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni della presente legge o da altre leggi con cui è stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 20.

Oltre quanto è stabilito dal precedente art. 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.

I termini del 31 dicembre 1955, del 1° gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1° gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dallo art. 144.

Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 è sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri e per la valutazione degli ufficiali da iscrivervi si osservano le norme precedentemente in vigore

Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370, contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, è sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni.

Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, contenuto nell'art. 178, è sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.

Art. 21.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dello avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano già acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.

L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non può oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale già di lui più anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamento a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano già titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilità di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.

Art. 22.

I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217.

Art. 24.

Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA N. 1

Limiti di età per la cessazione degli ufficiali dal servizio permanente

GRADO	Età anni	NOTE
1	2	3
Generale di divisione	64	L'ufficiale maestro direttore di banda cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età, ma successivamente può essere mantenuto in servizio permanente fino al compimento del 65° anno di età previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una Commissione composta dal comandante generale, dal comandante in 2ª e dal comandante scuole
Generale di brigata	62	
Colonnello	60	
Tenente colonnello	58	Gli ufficiali maestri di scherma, la cui categoria è conservata fino ad esaurimento ai sensi dell'art. 18 della legge, cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, ma successivamente possono essere mantenuti in servizio permanente fino al compimento del 60° anno di età previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una Commissione composta dal comandante generale, dal comandante in 2ª e dal comandante di legione o scuola da cui l'ufficiale dipende
Maggiore	56	
Capitano	54	
Subalterni	52	

TABELLA N. 2

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3
Generale di divisione	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o comando equipollente o nella carica di capo di S. M. del Comando generale
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali, superare il corso valutativo
Maggiore	anzianità	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali, superare il corso superiore d'istituto
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso di perfezionamento
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (1).

(1) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

TABELLA N. 3

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Tenente	Capitano	Maggiore
1	2	3	4
Corso di perfezionamento. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/10 dell'organico dei subalterni		
Corso superiore di Stato Maggiore. Aver superato il corso		1/15 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre e aereo-navale, in servizi propri della Guardia di finanza:			
a) 180 giorni consecutivi (2)	1/80 dell'organico del grado		
b) 180 giorni consecutivi, dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera a) (2)	1/80 dell'organico del grado		
c) due ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 180 giorni consecutivi compiuti nel grado di capitano (2)		1/50 dell'organico del grado	

(1) le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre o aereo-navale e 60 ore di volo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1090**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « E. Conti », di Milano.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale statale « E. Conti », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1959, n. **1091**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera Madonna della Provvidenza - Pozzo di Sichar - per l'educazione e rieducazione religiosa e morale delle ragazze madri », con sede in Torino.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata «Opera Madonna della Provvidenza - Pozzo di Sichar per l'educazione e rieducazione religiosa e morale delle ragazze madri », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1092**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in frazione Coenzo, in comune di Sorbolo (Parma).

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dai signori Gelmini Gino e Belli Giacomo, per il prezzo di L. 900.000 — come da atto a rogito notaio dott Vittorio Navarra (del Collegio notarile del distretto di Parma), in data 25 marzo 1957, repertorio n. 20.457, raccolta n. 1510 — un appezzamento di terreno, sito in frazione Coenzo, in comune di Sorbolo (Parma), sul quale i soci del Cral comunale di Mezzani Inferiore intendono costruire uno stabile da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1093**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un fabbricato, con annessi tre piccoli appezzamenti di terreno, sito in San Giovanni alla Vena, comune di Vicopisano (Pisa).

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assi-

stenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dalla « contessa Maria Gambaro fu Francesco ved. Rossoni » e dai di lei figli « Francesco, dott. Luigi e Paolo Rossoni fu ing. Giuseppe », per il prezzo di L. 800.000 — come da atto a rogito notaio avv. Guglielmo Gambini di Pisa, in data 7 giugno 1950, repertorio n. 20795, fascicolo n. 8728 — un fabbricato ad uso di cinematografo, con annessi tre piccoli appezzamenti di terreno, sito in San Giovanni alla Vena, comune di Vicopisano (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 140 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n **1094.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ad accettare la donazione di una casa di abitazione ed un piccolo appezzamento di terreno, siti in Vendrogno (Como).

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra viene autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla « nobile signora Ada Verga vedova contessa d'Oncieu de Chaffardon » — con atto a rogito notaio dottor Francesco Damiano Cattaneo di Como, in data 10 dicembre 1936, n. 9563-5385 rep. — a favore del « Comitato provinciale di Como » dell'Associazione anzidetta e consistente in beni immobili (una casa d'abitazione ed un piccolo appezzamento di terreno) siti nel comune di Vendrogno (Como), per essere adibiti a casa di riposo per i soci dell'Ente beneficiario.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 141 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1959

Nomina della Commissione incaricata del controllo degli investimenti a barbabietola da zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera;

Visto il secondo comma dell'art. 1 di detta legge, il quale prevede la costituzione di una Commissione per il controllo degli investimenti a bietola;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione di detta Commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente, dei bieticoltori e degli industriali saccariferi;

Decreta :

Articolo unico.

La Commissione incaricata del controllo degli investimenti a barbabietola da zucchero, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è costituita come segue:

prof. Guido De Marzi, presidente;

cav. del lav. rag. Orfeo Marchetti, dott. Guerriero Squarzoni, dott. Giuseppe Fortunato, sig. Gaetano Lugli, cav. Ciro Pellizzari, in rappresentanza dei bieticoltori;

dott. Mario Bottaro, prof. Francesco Colaiori, dott. Alberto Cozzo, dott. Leonardo Montesi e dottor Franco Pizzarello, in rappresentanza degli industriali saccariferi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 novembre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1959.

Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 25 giugno 1958, con cui veniva riconosciuto non nocivo alla salute l'acido sorbico, quale materia conservativa per la margarina ed i grassi idrogenati;

Vista la proposta dell'Istituto superiore di sanità di elevare per una più efficace azione antimicetica la quantità di acido sorbico già autorizzata;

Visto l'art. 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, riguardante la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati;

Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta :

Ai fini dell'art. 7 della legge 4 novembre 1951, numero 1316, è consentito l'impiego dell'acido sorbico quale agente di conservazione per la margarina ed i grassi idrogenati in quantità non superiore a cinque cento milligrammi per chilogrammo con l'obbligo di apporre sugli involucri in modo evidente ed indelebile, l'indicazione qualitativa e quantitativa percentuale di acido sorbico aggiunto.

E' consentito fino ad un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto lo smaltimento di involucri privi di tale indicazione, contenenti margarina o grassi idrogenati addizionati di acido sorbico.

Il precedente decreto 25 giugno 1958 è revocato.

Roma, addì 26 novembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1959.
Difesa della genuinità del burro.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, riguardante la difesa della genuinità del burro;
Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sentiti il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè lo Istituto superiore di sanità, i quali hanno espresso parere favorevole, ciascuno per la parte di propria competenza;

Decreta:

Ai fini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1956, numero 1526, è consentito l'impiego dell'acido sorbico, quale agente di conservazione per il burro, in quantità non superiore a cinquecento milligrammi per chilogrammo con l'obbligo di apporre sull'involucro, in modo evidente ed indelebile l'indicazione qualitativa e quantitativa percentuale di acido sorbico aggiunto.
E' consentito, fino ad un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, lo smaltimento di involucri privi di tale indicazione, contenenti burro addizionato di acido sorbico.

Roma, addì 26 novembre 1959

Il Ministro: GIARDINA

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1959.
Autorizzazione alla Società « The Prudential Assurance Company Ltd. », con sede in Londra e Rappresentanza generale in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, infortuni, trasporti, cristalli, automobili, furti e la riassicurazione in detti rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda presentata dalla Società « The Prudential Assurance Company Ltd. », con sede in Londra e Rappresentanza generale in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, infortuni, trasporti, cristalli, automobili, furti e la riassicurazione;
Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Prudential Assurance Company Ltd. », con sede in Londra e Rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, infortuni, trasporti, cristalli, automobili, furti e la riassicurazione in detti rami.

Roma, addì 3 dicembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.
Trasferimento di credito dall'Ente economico della olivicoltura in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;
Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Ente economico dell'olivicoltura in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Considerato che detto Ente è creditore nei confronti del comune di Sassari della somma di L. 99.800 per spese relative ad un giudizio insorto avanti il Tribunale di Sassari tra la signora Mannazzu Maria, in proprio e quale rappresentante dei suoi tre figli, e il comune di Sassari, l'Istituto autonomo case popolari della stessa città e l'Ente economico dell'olivicoltura in liquidazione, giudizio nel quale il citato Comune è rimasto definitivamente soccombente;
Considerato, altresì, che la procedura per la esazione di tale credito in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico dell'olivicoltura;
Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato all'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Ente economico dell'olivicoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 99.800 (novantanovemilaottocento) vantato dall'Ente economico dell'olivicoltura in liquidazione nei confronti del comune di Sassari è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6910)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.
Trasferimento di credito dall'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli

Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1957, n. 69, per effetto del quale l'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente vanta un credito, giudizialmente contestato avanti la Corte di appello di Cagliari, di L. 214.657 nei confronti dei signori Ettore Depau e Giuseppe Demurtas di Tortolì (Cagliari), per risarcimento di danni sofferti in dipendenza di un incidente automobilistico avvenuto nei pressi di Cagliari il 12 settembre 1950;

Considerato, altresì, che la procedura per il definitivo accertamento e per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione dell'E.R.L.A.A.S.;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato al l'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'E.R.L.A.A.S. l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 214.657 (duecentoquattordicimilaseicentocinquantasette) vantato dall'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione nei confronti dei signori Ettore Depau e Giuseppe Demurtas di Tortolì (Cagliari), è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6905)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Trasferimento di credito dall'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti della signora Bucci Maria ved. Sarrocco in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli Sarrocco Vincenzo e Roberto fu Giuseppe della somma complessiva di L. 195.765, per sorte e spese, in conseguenza del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 30 giugno-29 luglio 1954, passata in giudicato il 29 luglio 1955;

Considerato, altresì, che la procedura per la esazione di tale credito in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni della Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato all'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 195.765 (centonovantacinquemilasettecentosessantacinque) vantato dalla Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) nei confronti della signora Bucci Maria vedova Sarrocco in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli Sarrocco Vincenzo e Roberto fu Giuseppe, è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6908)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Trasferimento di credito dall'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1957, n. 69, per effetto del quale l'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente vanta nei confronti dell'ex dipendente Tullio Cabras di Sassari, un credito di L. 744.000 a titolo di rivalsa di quanto è stato costretto a pagare, quale obbligato solidale nella responsabilità civile, per risarcimento danni al sig. Salvatore Caria di Alghero e all'I.N.A.I.L. in dipendenza di un sinistro automobilistico avvenuto il 7 agosto 1948 in Alghero e causato da colpa, giudizialmente accertata, del predetto sig. Cabras;

Considerato, altresì, che la procedura per il definitivo accertamento e per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione dell'E.R.L.A.A.S.;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato al l'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'E.R.L.A.A.S. l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 744.000 (settecentoquarantaquattro mila) vantato dall'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna (E.R.L.A.A.S.) in liquidazione nei confronti del sig. Tullio Cabras, è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6906)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1959.

Trasferimento di credito dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1957, n. 100, per effetto del quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente vanta un credito, giudizialmente accertato con sentenza del pretore di Reggio Calabria, di L. 21.120 nei confronti del sig. Antonino Trapani di Reggio Calabria, per mancata restituzione di litri 165 di benzina e di fusti vuoti per carburante,

Considerato, altresì, che la procedura per la esazione di tale credito in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato al l'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 21.120 (ventunomilacentoventi) vantato dall'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.) nei confronti del sig. Antonino Trapani di Reggio Calabria, è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 9 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6907)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Limone Piemonte;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dalla sig.ra Dalmasso Elisabetta; dai signori Dalmasso Giacomo, Matteo e Giovanni Maria; dal sig. Viale Andrea; dai signori Dalmasso Giacomo, Andrea, Stefano, Matteo, Antonio, Giov. Battista e Giov. Maria; dai signori Dalmasso Giacomo e Matteo; dal sig. Dalmasso Antonio; dai signori Dalmasso Antonio e Marianna; dal sig. Dalmasso Giov. Maria; dalle signore Dalmasso Maria e Margherita e dal signor Dalmasso Giov. Battista;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di

presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del comune di Limone Piemonte (Cuneo), così delimitata: da nord ad est, le particelle nn. 34, 38 e 40 del foglio V (comprese), il confine occidentale della zona ferroviaria fino al ponte sul torrente San Giovanni, la sponda destra del torrente San Giovanni e la sponda destra del confluente torrente Almellina, fino alla particella n. 199 *d* del foglio III (compresa), le particelle nn. 203, 204, 205, 209, 543, 224, 227, 228-*b*, 228-*a*, 391-*a*, 385-*a*, 385-*b*, 385-*c*, 385-*d*, 391-*d*, 386 *b*, 387-*b*, 232, 358, 359, 360, 346, 345, 341, 339, 273, del foglio III e in linea retta dal confine di nord-est di detta particella 273 al vicino angolo nord-ovest della zona ferroviaria, il confine nord est di detta zona ferroviaria fino al punto ove questa è lambita dal torrente Vermenagna, la particella n. 300-*b* (compresa), poi la strada statale del Colle di Tenda, da sud verso nord, fino al bivio sud con la strada di circonvallazione, segue questa fino al bivio nord con la strada statale del Colle di Tenda fino a ricongiungersi alla citata particella n. 34 del foglio V, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Limone Piemonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 dicembre 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

L'anno 1957, il mese di aprile, il giorno 27 alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita nella sala consigliare del Municipio di Limone Piemonte la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

3) LIMONE PIEMONTE - *Tutela paesistica.*

(*Omissis*).

3 — LIMONE PIEMONTE - Tutela paesistica.

Il soprintendente dott. prof. Umberto Chierici passando ad illustrare questo ordine del giorno comunica che il motivo per cui la Commissione si è riunita a Limone è quello di esaminare, su richiesta del Comune, le zone eventualmente da proteggere ai sensi della legge sulle bellezze naturali.

La richiesta del Comune è motivata dal fatto che la costruzione di un edificio a sei piani fuori terra era stata iniziata in zona di particolare interesse panoramico del Comune.

L'Amministrazione comunale, richiesto l'intervento della Soprintendenza, aveva ottenuto che questa — tramite il Ministero della pubblica istruzione — sospendesse i lavori dell'edificio in parola, a norma dell'art 8, secondo comma, della legge n 1497 del 29 giugno 1939, e ciò in attesa di proporre per il vincolo la zona interessata

La Commissione quindi ha iniziato la sua visita dall'ingresso sud dell'abitato, sulla statale del Colle di Tenda, la dove da questa si distacca la strada di circonvallazione verso Vernante, fiancheggiante il torrente Vermenagna.

Proseguendo, dopo aver partitamente esaminato le caratteristiche ambientali del centro abitato, la Commissione si è portata nella zona alta, ad ovest del paese, nella quale appunto dovrebbe sorgere il fabbricato i cui lavori sono stati sospesi.

Dai diversi punti di questa zona, attentamente esaminati dalla Commissione, si aprono sia a monte che a valle quadri di particolare bellezza tali in ogni caso da essere meritevoli di protezione a termini del n 4 dell'art. 1 della legge

(*Omissis*).

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno la Commissione ha adottato all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1) constatato che la porzione di territorio del comune di Limone Piemonte, delimitata dai confini appresso specificati, comprendente il centro abitato e una larga fascia di terreni circostanti, compone un insieme paesistico di rilevante interesse sia per i cospicui caratteri di bellezza naturali sia per il particolare valore estetico e tradizionale della disposizione urbanistica e dell'architettura dell'abitato, all'unanimità

delibera

di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, secondo i disposti dell'art 1, commi primo e terzo della legge stessa, il territorio del comune di Limone Piemonte compreso entro i sottoelencati limiti da nord ad est:

le particelle (comprese) nn 34, 88, 40, il confine occidentale della zona ferroviaria sino al ponte sul torrente San Giovanni,

il torrente San Giovanni alla confluenza col torrente Almellina;

il torrente Almellina sino a compresa la particella numero 199-*d*,

le particelle nn 203, 204, 205, 209, 543, 224, 227, 228-*b*, 228-*a*, 391-*a*, 385-*c*, 385-*a*, 385-*b*, 385-*d*, 386-*b*, 387-*b*, 232, 358, 359, 360, 346, 345, 341, 339, 273, 391-*d e*, in linea retta, dal confine di nord-est di detta particella 273 al vicino angolo nord-ovest della zona ferroviaria,

il confine nord e est di detta zona ferroviaria sino al punto ove questa è lambita dal torrente Vermenagna;

la particella (compresa) n. 300-*b*, poi la strada statale del Colle di Tenda, da sud verso nord, sino al bivio sud con la strada di circonvallazione,

la strada di circonvallazione sino al bivio nord con la strada statale del Colle di Tenda, chiudendo i limiti in questione sulla citata particella n. 34.

(*Omissis*).

(6833)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 « Norme di polizia delle miniere e delle cave », pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1959, alla pag. 39, art 350, secondo rigo, in luogo di: « sparo delle mine deve provvedere al disgaggio di sicu- » deve leggersi: « del brillamento non può consentire l'accesso al can- ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Luiz Assumpcao de Araujo, Console del Brasile a Milano, con giurisdizione sul la regione della Lombardia e sulle provincie di Novara, Parma e Piacenza

(6900)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934 n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n 178 AL, della cessata ditta Rigoni Marco già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza, via Solferino

(6882)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del presidente dell'ente morale Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1959 il prof dott Giuseppe Dulci è nominato presidente dell'ente morale Cooperative operaie di Trieste Istria e Friuli, con sede in Trieste, per la durata di tre anni

(6932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del rio Cigana, in comune di Gaiarine (Treviso)

Con decreto 17 settembre 1959, n 1330, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati del rio Cigana, in comune di Gaiarine (Treviso), segnati nel catasto dello stesso Comune, sezione C, Campomolino, al foglio V, mappali 130, 168, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 187, 188, 192, 193, 194, 198, 199, 201, 202, 205 e 89 di complessivi Ha 0 16 67, ed indicati nella planimetria rilasciata il 15 gennaio 1959, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(6791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 23 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	621,15	621,255	621,25	620,90	620,60	621,20	620,80	620,80	621,20
$ Can	652,49	654,20	654 —	654 —	654,05	653,67	653,95	653,50	653,62	653,75
Fr Sv	143,83	143,95	144,05	144,015	143,95	144 —	143,96	143,90	143,95	144 —
Kr D	89,95	89,99	90 —	90 —	89,95	89,95	89,99	89,95	89,92	89,95
Kr N.	86,87	86,90	86,91	86,94	86,85	86,88	86,91	86,87	86,86	86,85
Kr. Sv	119,84	119,95	119,97	119,97	119,90	119,90	119,95	119,87	119,89	119,90
Fol	164,51	164,75	164,75	164,775	164,65	164,64	164,73	164,60	164,62	164,65
Fr B.	12,42	12,417	12,4175	12,42125	12,415	12,41	12,41875	12,41	12,41	12,415
Fr Fr	126,48	126,58	126,60	126,62	126,55	126,50	126,60	126,47	126,50	126,50
Lst	1736,86	1737,65	1737.75	1738 —	1737,25	1736,60	1737,55	1736,45	1736,50	1738 —
Dm occ.	148,79	148,97	148,97	148,98	148,95	148,95	148,75	148,90	148,92	149 —
Scell Austr	23,92	23,935	23,93	23,935	23,95	23,95	23,95	23,92	23,92	23,93

Media dei titoli del 23 dicembre 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	74,025
Id 3,50 % 1902	72,80
Id 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,15
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id 5 % 1936	102,05
Id 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,525
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,375
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,225
1 Dollaro canadese	653,975
1 Franco svizzero	143,987
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	86,925
1 Corona svedese	119,96
1 Fiorino olandese	164,752
1 Franco belga	12,42
100 Franchi francesi	126,61
1 Lira sterlina	1737,775
1 Marco germanico	148,965
1 Scellino austriaco	23,932

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1959			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive { competenza	1.129 143		983 834	
Entrate e spese di bilancio effettive { residui	58 681		226.689	
Totale		1.187.824		1.210.523
In conto movimento capitali { competenza	588.682		344 515	
In conto movimento capitali { residui	8.174		3 368	
Totale		596.856		347.883
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1 123 007		1.067 269	
Conti correnti	4.088 740		4.045 164	
Incassi da regolare	955 387		948.804	
Altre gestioni	2 001.255		1.730.396	
Totale		8.168.389		7.791.633
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	501		389	
Pagamenti da regolare	42 170		96 196	
Altri crediti	3 267 639		3.818.565	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	78		110	
Totale		3 310.388		3.915.260
Totale generale incassi e pagamenti		13 269.090		13 265 299
Fondo di cassa al 30 novembre 1959		—		3.791
Totale a pareggio		13 269 090		13.269 090

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.791	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	158		
Pagamenti da regolare	97.365		
Altri crediti	1.094 335		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	106		
Totale crediti		1.191.964	
In complesso			1.195.755
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.511 468		
Conti correnti	518 410		
Incassi da regolare	71.637		
Altre gestioni	451 719		
Totale debiti			4.553 234
Situazione del Tesoro (passività)			3 357.479

Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1959 L. 68.607 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6941)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1959

ATTIVO

Voce			
Oro in cassa	L.		5.222.144.258 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.186.133.525 —
Portafoglio su piazze italiane	»		417.001.762.584 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		158.950.335 —
Anticipazioni	»		66.549.416.613 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		62.266.466.036 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		70.067.938.668 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		2.202.821.278.528 —
Partite varie	»		2.614.778.152 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896 481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31 245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		128.000.000.000 —
Spese	»		28.656.112.549 —
	L.		3.561.156.609.219 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.736.742.006 171 —
	L.		7.297.898.615.390 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.498.600 —
TOTALE GENERALE	L.		7.297.927.113.990 —

PASSIVO

Voce			
Circolazione	L.		2.006.359.320.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.294.261.264 —
Depositi in conto corrente liberi	»		93.221.044.341 —
Conti correnti vincolati	»		987.273.511.124 —
Creditori diversi	»		163.208.569.288 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		234.160.356.827 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		17.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.193.539.704 —
Rendite del corrente esercizio	»		29 087.301.345 —
	L.		3.556.797.904.393 —
Capitale sociale	L	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.482.257.571 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.576.447.255 —	4.358.704.826 —
	L.		3.561.156.609.219 —
Depositanti	»		3.736.742.006.171 —
	L.		7.297.898.615.390 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.498.600 —
TOTALE GENERALE	L.		7.297.927.113.990 —

(6940)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina di un membro aggiunto nella Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1959 e nel Bollettino n. 10 del 1° aprile 1959 - parte seconda - con il quale è stato bandito un concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale del 19 ottobre 1959, n 704, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esame a numero centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta

È nominato membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la signora Cala prof ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Q Sella » di Roma

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 ottobre 1959

Il Ministro SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1959
Registro n 92, foglio n 242 — VENTURA SIGNORETTI

(5936)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a sette posti di ispettore in prova, indetto con decreto Ministeriale 13 giugno 1958.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n 23 del 15 dicembre 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 30 ottobre 1959, n 2173, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a sette posti di ispettore in prova, indetto con decreto Ministeriale 629 del 13 giugno 1958

(6935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 5 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1959 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 24 novembre 1959 il decreto Ministeriale 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1959, registro n 30 Finanze, foglio n 93, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosessanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 40 del 15 febbraio 1958

(6934)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio,

Visto il proprio decreto 17 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n 12 Tesoro, foglio n 140, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze,

Visto il proprio decreto 9 giugno 1959 registrato alla Corte dei conti il 16 stesso mese, registro n 17 Tesoro foglio n 266, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto,

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice,

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei,

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria,

Decreta

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze

1 Bartoletti dott Galileo . . . punti 44 —
2 Berti dott Gianfranco . . . . . » 41 —
3 Milla dott Alberto . . . . . » 35,75
4 Baccheschi dott Enrico . . » 34 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 dicembre 1959

Il Ministro TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1959
Registro n 35 Tesoro, foglio n 137

(6866)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.